



COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 09-03-2021 n° 24 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021
---	--

L'anno duemilaventuno il giorno **nove** del mese di **marzo** alle ore **18:15** in Cupello nella sede comunale delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei signori:

DI FLORIO GRAZIANA	SINDACO	Presente
TRAVAGLINI FERNANDO	VICE SINDACO	Presente
DI FRANCESCO ORESTE	ASSESSORE	Presente
Chioli Giuliana	ASSESSORE	Presente
DI FRANCESCO STEFANO	ASSESSORE	Assente

Presenti N. 4	Assenti N. 1
---------------	--------------

e con l'assistenza e partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Panella Rosanna, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al primo dei due canoni predetti, ossia al Canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche abusiva, e per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;

PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VISTO il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune ha stabilito riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019 con il Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 18.02.2021;

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni e, pertanto, vengono stabilite le tariffe di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole e palese

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e riportate nell'allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del TUEL con separata ed unanime votazione all'uopo effettuata.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 29 del 09-03-2021 esprime parere Favorevole

Data: 09-03-2021

IL RESPONSABILE

F.to ANGELA BUDA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 29 del 09-03-2021 esprime parere Favorevole,

Data: 09-03-2021

IL RESPONSABILE

F.to SILVANA DI FABIO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GRAZIANA DI FLORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Panella Rosanna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ☒ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera prot. n. del _____, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cupello,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Panella Rosanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

- ☒ 09-03-2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Cupello,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Panella Rosanna

Allegato A

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Classificazione dei comuni	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni con oltre 500.000 abitanti	2,00 €
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	1,30 €
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	1,20 €
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	0,70 €
Comuni fino a 10.000 abitanti	0,60 €

Classificazione dei comuni	Tariffa AD UTENTE
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,50 €
Comuni oltre 20.000 abitanti	1,00 €

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO

Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,60 €

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,50 €

TARIFFA STANDARD

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	30,00 €	1,00
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,60 €	1,00
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,20 €	0,335
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,50 €	1,00

TARiffe OCCUPAZIONI CANONE UNICO		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
ZONA/CATEGORIA 1	26,34 €	0,878
ZONA/CATEGORIA 2	18,42 €	0,614

OCCUPAZIONI GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
ZONA/CATEGORIA 1	0,50 €	0,84
ZONA/CATEGORIA 2	0,35 €	0,588

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,50 €	1,00

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	11,36 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	11,36 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	17,04 €	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	22,72 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	22,72 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	22,72 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	28,41 €	0,947
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	34,09 €	1,136
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	33,05 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	33,05 €	1,102

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	0,08 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,08 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,11 €	0,565
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,15 €	0,754
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,15 €	0,754
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,15 €	0,754
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,19 €	0,943
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,23 €	1,133
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	2,07 €	10,314
STRISCIONI ZONA 1	0,76 €	3,773
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,22 €	1,098
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	0,22 €	1,098

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,10 €	0,172
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,00 €	